

DELIBERAZIONE N. 182 DEL 6 FEBBRAIO 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO - Disegno di legge regionale recante "RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA. DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA". Proposta al Consiglio Regionale (con allegati).**

**Premesso** che:

- le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), istituite con legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono enti pubblici prodotti dal riconoscimento di iniziative private finalizzate all'assistenza e all'istruzione dei poveri;
- con decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 il governo, in ottemperanza della delega prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, ha disciplinato il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza riferendo alla normazione regionale una serie di adempimenti pregnanti ai fini dell'attuazione della riforma;
- la disciplina di riordino delle II.PP.A.B. regionali recata dal disegno di legge "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" approvato con deliberazioni n. 4 del 13 febbraio 2004 e n. 109 del 26 gennaio 2006 è stata stralciata dall'impianto della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11;
- la mancanza della normazione regionale pregiudica l'attuazione del riordino delle Istituzioni delineato dal decreto delegato;

**Premesso**, altresì, che, in virtù delle modifiche, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia è stata trasferita alla potestà legislativa regionale per esclusione;

**Considerato** che è necessario normare il riordino del sistema delle II.PP.A.B. in modo funzionale alla peculiarità delle Istituzioni regionali e alle esigenze della programmazione e della gestione degli interventi e dei servizi di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

**Visto** il disegno di legge recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" predisposto dal Settore Assistenza Sociale;

**Acclarato** che, alla luce del novellato articolo 117 della Costituzione, la Regione determina in piena autonomia;

**Ritenuto** di approvare il disegno di legge allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale e l'annessa relazione illustrativa;

**Recepito** il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente reso con nota 145/UDCP/GAB/UL del 14 gennaio 2009;

**Dato atto** che il disegno di legge in parola non contiene disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e, pertanto, non necessita della relazione tecnica di quantificazione del gettito delle entrate e dell'importo della spesa;

**Visto** l'articolo 117 della Costituzione;

**propone** e la Giunta in conformità a voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- approvare il disegno di legge regionale recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona", allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

- inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
- trasmettere la presente alle AA.GG. di coordinamento Gabinetto del Presidente e Assistenza Sociale, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*

## ***Giunta Regionale della Campania***

*Assessorato Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Emigrazione e  
Immigrazione, Demanio e Patrimonio*

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA NEI SERVIZI SOCIALI

### **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

***“Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle  
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”***

**Relazione illustrativa**

**Relazione tecnica (art. 25 L.R. 7/2002)**

**Disegno di legge regionale**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge regionale provvede al riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, che pubblicizza le opere pie e gli enti morali preesistenti che perseguivano finalità assistenziali.

In origine le IIPPAB furono istituite a tutti gli effetti come enti pubblici *“prodotti dal riconoscimento di iniziative private finalizzate all’assistenza e alla beneficenza”*, con autonomia statutaria, assoggettati alla tutela, alla vigilanza e al controllo dello Stato, e in seguito al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, delle Regioni a statuto ordinario.

Il modello istituzionale rimase invariato per oltre un secolo, sicché le IIPPAB si sono trovate a dover adeguare struttura organizzativa e offerta dei servizi ai mutamenti dell’ordinamento socio-assistenziale e della realtà sociale senza il conforto di una legislazione che corrispondentemente ne ridefinisse ruolo ed assetto strutturale, sostenendo il rinnovamento delle attività e consentendo la funzionale gestione dei patrimoni.

All’assenza di un adeguamento normativo ha corrisposto una paziente e continua opera di supplenza giurisprudenziale: è d’obbligo menzionare C. Cost. n.396/88 la quale introdusse l’opzione privatistica, rompendo il monopolio della qualificazione giuridica pubblica degli enti assistenziali.

Tutti gli interventi legislativi, statali e regionali, che sono seguiti non hanno, tuttavia, riletto - in chiave attuale – il sistema delle IIPPAB, che resta, tuttora largamente disancorato dalle altre istituzioni che operano nel welfare.

Vero è che la legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha ridisegnato il modello sociale territoriale generò un primo riordino delle IIPPAB (d.lgs. n.207/01).

Esso prevedeva la trasformazione delle II.PP.A.B. in *aziende pubbliche di servizi alla persona* o in *associazioni o fondazioni di diritto privato*, affidando al potere legislativo regionale aspetti determinanti ai fini dell’attuazione del riordino, quali, in particolare, la definizione dei procedimenti per la trasformazione delle Istituzioni e la disciplina dei controlli sull’amministrazione e sulla qualità delle prestazioni erogate dalle nascenti aziende.

Peraltro, la Regione, dopo la riforma costituzionale dell’articolo 117 possiede in materia potestà legislativa esclusiva.

Di qui la necessità di proporre un disegno di legge regionale che ricollochi le Istituzioni all’interno della rete di interventi e di servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*).

A tal fine, il presente disegno di legge, pur in attuazione del decreto legislativo n. 207/01, intende aderire alla vocazione, alla tipologia e alle dimensioni delle IIPPAB per favorirne il rapido e funzionale raccordo con l'intero sistema territoriale dei servizi sociali alla persona.

Il disegno di legge prevede la trasformazione delle IIPPAB in *aziende pubbliche di servizi alla persona* o in *associazioni o fondazioni di diritto privato*, e contiene altresì disposizioni di natura regolamentare allo scopo di conseguire l'applicabilità della legge contestualmente alla sua entrata in vigore.

L'ipotesi di riordino distingue le IIPPAB in quattro categorie:

- a) le Istituzioni tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) quelle tenute a trasformarsi, a seconda del carattere e dell'organizzazione, in associazioni o in fondazioni di diritto privato disciplinate dal codice civile;
- c) quelle che determinano liberamente la qualifica giuridico-soggettiva;
- d) quelle destinate alla estinzione in quanto prive dei requisiti previsti per la trasformazione.

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge prescrive la trasformazione in aziende delle IIPPAB già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate e di quelle che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a €. 300.000/00.

Le disposizioni contenute nei Capi II e III del titolo II, prescrivono, invece, la trasformazione delle IIPPAB in associazioni o fondazioni di diritto privato in presenza di una pluralità di requisiti:

- a) operare in settori diversi da quello socio-assistenziale (cfr. art. 6, comma 1);
- b) possedere un patrimonio complessivo non inferiore a €. 300.000/00;
- c) non aver deliberato il piano di risanamento ai fini della trasformazione in azienda (cfr. art. 6, comma 1);
- d) svolgere prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie (cfr. art. 9, comma 1);
- e) gestire seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi (cfr. art. 9, comma 1);
- f) gestire conservatori cui non si associno scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e istituti consimili (cfr. art. 9, comma 1);
- g) operare esclusivamente in ambito scolastico (art. 10, comma 1);
- h) svolgere le attività e i servizi indirettamente, in quanto i relativi statuti non ne prevedono l'erogazione diretta (cfr. art. 11, comma 2).

Il disegno di legge predispone un'estensione dei requisiti utili alla trasformazione in azienda, rispetto a quanto statuito dal decreto legislativo 207/2001, così da favorire il mantenimento della qualificazione pubblica.

A differenza del decreto delegato, infatti, il disegno di legge prevede che particolari tipologie di IIPPAB., qualora in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per la trasformazione in azienda e in associazione o fondazione, siano libere di scegliere tra il mantenimento dello status pubblicistico e l'acquisto della personalità giuridica privata.

Si avvalgono della facoltà di scegliere la futura qualificazione giuridica le IIPPAB appartenenti ai tipi di seguito elencati:

- a) a carattere associativo, promosse e amministrate da privati e di ispirazione religiosa (cfr. art. 8);
- b) che operano prevalentemente nel settore scolastico (cfr. art. 10, comma 1);
- c) che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale, ma i cui statuti prevedono anche l'opzione dell'erogazione diretta dei servizi (cfr. art. 11, comma 1).

I procedimenti di trasformazione sono avviati dalle amministrazioni delle IIPPAB mediante deliberazione assunta nella forma di atto pubblico contenente lo statuto e sono governati dalla Regione attraverso i competenti settori della Giunta (cfr.art. 2).

Il disegno di legge disciplina l'ordinamento delle *aziende pubbliche di servizi alla persona*, enti senza fini di lucro, autonomi e indipendenti, destinati all'erogazione di servizi socio-assistenziali in maniera integrata con la pianificazione locale definita dai piani sociali di zona.

In questa ipotesi il modello è informato a criteri imprenditoriali, connotato da autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e negoziale.

Il modello è retto dal principio (art.16) della distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione (spettanti agli organi di amministrazione) da quelli di gestione (attribuiti al direttore). Sono richiamate, inoltre, le disposizioni fiscali che sottraggono l'erogazione dei servizi socio-assistenziali alle normative proprie delle attività commerciali.

Il disegno di legge individua, poi, gli organi di amministrazione dell'azienda demandandone allo statuto la disciplina della composizione e del funzionamento, affidando al Settore Assistenza Sociale la competenza relativa alla costituzione dei consigli di amministrazione.

Quanto alla gestione amministrativa, le norme contenute nel titolo III, Capo III, dispongono in materia di personale (cfr. art. 30), contabilità (cfr. artt. 31 e segg.), patrimonio (cfr. art. 35).

L'articolo 38 pone in capo alla Regione l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi di amministrazione e, secondo le modalità previste dal disegno di legge, sullo statuto, sul regolamento di organizzazione, sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili, sui bilanci preventivi e consuntivi, sulla carta dei servizi (limitatamente alla verifica

della conformità di essa allo schema generale di riferimento emanato ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera q), della legge regionale 11/2007).

In attuazione del principio di sussidiarietà, il ddl affida al Comune, quale titolare delle realizzazione della rete locale dei servizi e degli interventi sociali, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda.

Il disegno di legge contempla, infine, la possibilità di istituire aziende *ex novo* (art.39), prescrive l'estinzione delle aziende che esauriscono gli scopi statutari o le risorse economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione delle attività istituzionali (art.41), pone in capo alla Regione l'esercizio del potere sostitutivo (cfr. art. 42).

In conclusione, il presente disegno di legge mira a inserire le IIPPAB trasformate all'interno della programmazione sociale di Ambito, al fine di creare le condizioni per una compiuta partecipazione delle aziende e/o delle associazioni o fondazioni allo sforzo complessivo e unitario di progettazione e di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari disposte dalla L.R. n.11/07.

Il disegno di legge consta di 45 articoli ripartiti in quattro titoli: disposizioni generali (titolo I), trasformazione delle Istituzioni (titolo II), Azienda Pubblica di servizi alla Persona (titolo III), disposizioni finali e transitorie (titolo IV).

In dettaglio:

### **Titolo I - Disposizioni generali**

- **l'articolo 1** definisce l'oggetto del disegno di legge e prevede la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato.
- **l'articolo 2** stabilisce i termini entro cui le Istituzioni sono tenute a deliberare la trasformazione e definisce le ipotesi di esclusione.
- **l'articolo 3** disciplina il procedimento di approvazione del piano di risanamento ai fini della trasformazione delle Istituzioni prive dei requisiti previsti dalla legge.

### **Titolo II - Trasformazione delle istituzioni**

#### *Capo I – Trasformazione in azienda*

- **l'articolo 4** individua le Istituzioni che, in ragione del carattere che le contraddistingue, sono tenute a deliberare la trasformazione in azienda e definisce i casi di esclusione.
- **l'articolo 5** disciplina il procedimento volto alla trasformazione delle Istituzioni in azienda riferendo al dirigente del settore assistenza sociale la competenza a determinare al riguardo.

### *Capo II – Trasformazione in associazione o fondazione*

- **l'articolo 6** individua le Istituzioni che sono tenute a deliberare la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato in ragione del proprio carattere e delle attività istituzionali svolte.
- **l'articolo 7** disciplina i procedimenti per la trasformazione delle Istituzioni in associazioni o fondazioni rinviando alla normazione recata dal “Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361” emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003 e alle disposizioni degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

### *Capo III – Trasformazione di particolari tipologia di istituzioni*

- **l'articolo 8** prevede che le Istituzioni a carattere associativo, quelle promosse e amministrate da privati e quelle di ispirazione religiosa i cui statuti prevedono la erogazione diretta di servizi socio-assistenziali possono scegliere liberamente la futura qualificazione giuridica, se in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per la trasformazione in azienda e in associazione o fondazione.
- **l'articolo 9** individua le Istituzioni che, in ragione del carattere che le contraddistingue e delle attività svolte, sono tenute a deliberare la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato.
- **l'articolo 10** definisce le ipotesi di trasformazione delle Istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico e prescrive la trasformazione in associazioni o fondazioni di quelle che operano esclusivamente in ambito scolastico.
- **l'articolo 11** definisce le ipotesi di trasformazione delle Istituzioni che svolgono attività indiretta in ambito socio-assistenziale prevedendo, in particolare, che le Istituzioni i cui statuti prevedono anche la erogazione diretta dei servizi possono ambire al mantenimento della persona giuridica pubblica.
- **l'articolo 12** disciplina i procedimenti volti alla trasformazione in persone giuridiche private di particolari tipologie di Istituzioni.

### *Capo IV – Fusione, estinzione, potere sostitutivo*

- **l'articolo 13** disciplina il procedimento volto alla fusione delle Istituzioni.
- **l'articolo 14** prescrive la estinzione delle Istituzioni prive dei requisiti previsti per la trasformazione in azienda e in associazioni o fondazioni di diritto privato.
- **l'articolo 15** riferisce alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli organi amministrativi delle Istituzioni che non ottemperano nei termini stabiliti agli adempimenti previsti ai fini della trasformazione.

### **Titolo III – Azienda pubblica di servizi alla persona**

#### *Capo I – Ordinamento*

- **l'articolo 16** determina in materia di *status* delle aziende cui attribuisce autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e negoziale.
- **l'articolo 17** prescrive l'inserimento delle aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 nel rispetto delle finalità statutarie e prevede la loro partecipazione alla concertazione prodromica della adozione del piano sociale di ambito.
- **l'articolo 18** indica il contenuto minimo e disciplina le modalità di approvazione dello statuto delle aziende.
- **l'articolo 19** disciplina il procedimento per l'approvazione delle modifiche statutarie.
- **l'articolo 20** prescrive l'adozione del regolamento di organizzazione delle aziende destinato a disciplinare l'ordinamento dei servizi e le funzioni organizzative nel rispetto delle disposizioni della legge e dello statuto.

#### *Capo II – Gli organi di amministrazione*

- **l'articolo 21** identifica gli organi di amministrazione delle aziende.
- **l'articolo 22** riferisce all'assemblea dei soci delle aziende, ove prevista, la competenza a determinare gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione amministrativa e a esercitare il controllo sulle attività istituzionali.
- **l'articolo 23** reca la normazione dei consigli di amministrazione delle aziende e disciplina il procedimento per la costituzione degli organi amministrativi.
- **l'articolo 24** attribuisce al presidente la rappresentanza legale delle aziende e la titolarità del potere di convocazione del consiglio di amministrazione.
- **l'articolo 25** specifica gli adempimenti della prima seduta dei consigli di amministrazione e stabilisce i termini e le modalità per la convocazione della seduta.
- **l'articolo 26** dispone in materia di dimissioni e di surrogazione degli amministratori dimissionari.
- **l'articolo 27** prevede la corresponsione, con onere a carico del bilancio delle aziende, di un'indennità di funzione mensile al presidente e ai consiglieri in misura non superiore al 20% dell'indennità di funzione mensile dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti.
- **l'articolo 28** in materia di incompatibilità degli amministratori rinvia alle disposizioni degli articoli 58, 59, 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h), della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

### Capo III – Gestione amministrativa

- **l'articolo 29** riferisce la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle aziende, ivi compresa la gestione del personale e la direzione degli uffici, a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
- **l'articolo 30** rinvia all'articolo 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in materia di personale delle aziende.
- **l'articolo 31** prevede l'adozione del bilancio economico pluriennale e annuale di previsione e del bilancio consuntivo annuale in conformità allo schema predisposto con decreto interministeriale emanato di concerto tra i ministri del tesoro e della famiglia ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
- **l'articolo 32** determina in materia di esercizio finanziario e prescrive l'adozione del bilancio economico di previsione pluriennale di durata triennale e annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
- **l'articolo 33** determina in materia di bilancio consuntivo e ne prescrive l'adozione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce in uno al resoconto dell'andamento della gestione e alla relazione sui risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti.
- **l'articolo 34** disciplina la composizione e definisce i compiti dell'organo di revisione contabile delle aziende.
- **l'articolo 35** disciplina il regime patrimoniale dell'azienda rinviando all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e, al fine di preservare il patrimonio dell'Istituzione ed evitare, nelle more della trasformazione, eventuali atti immotivati di disposizione, prevede la redazione, all'atto della trasformazione, di un nuovo inventario dei beni mobili e immobili contenente la indicazione della dotazione patrimoniale originaria, degli eventuali atti di alienazione, di dismissione, di acquisizione o di disposizione dei beni succedutisi nel tempo, e della dotazione attuale.
- **l'articolo 36** riferisce ai consigli di amministrazione delle aziende l'obbligo della adozione della carta dei servizi in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, pena la nomina, previa diffida ad adempire, di un commissario *ad acta*.
- **l'articolo 37** rinvia alla normativa statale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni delle aziende.

- **l'articolo 38** riferisce alla Regione l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi di amministrazione delle aziende, nonché sullo statuto, sul regolamento di organizzazione, sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili, sui bilanci preventivi e consuntivi, sulla carta dei servizi. In attuazione del principio di sussidiarietà, riferisce, invece, al Comune ove ha sede l'azienda l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività e sui servizi erogati.
- **l'articolo 39** prevede la possibilità di istituire, ad istanza di enti pubblici, aziende non derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
- **l'articolo 40** disciplina il procedimento volto alla fusione delle aziende.
- **l'articolo 41** prescrive la estinzione delle aziende che esauriscono gli scopi statutari e di quelle impossibilitate a proseguire l'attività istituzionale.
- **l'articolo 42** attribuisce alla Regione l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni delle aziende nei casi di accertata inattività, di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, di mancata approvazione dei bilanci, di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi, di accertata impossibilità di procedere alla costituzione degli organi di amministrazione.

#### **Titolo IV – Disposizioni transitorie**

- **l'articolo 43** reca le disposizioni transitorie volte ad assicurare la continuità delle amministrazioni straordinarie delle Istituzioni prive degli ordinari organi amministrativi e a garantire la perdurante efficacia, nel periodo transitorio previsto per il riordino, delle disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con la legge.
- **l'articolo 44** dispone l'abrogazione delle leggi regionali vigenti in materia di II.PP.A.B.
- **l'articolo 45** dispone la pubblicazione della legge sul B.U.R.C.

**RELAZIONE TECNICA** (art. 25, L.R. 30 aprile 2002, n. 7)

Il presente disegno di legge non contiene disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e, pertanto, non necessita della relazione tecnica di quantificazione del gettito delle entrate e dell'importo della spesa.

## **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

*Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.  
Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona<sup>i</sup>.*

### **INDICE**

#### **TITOLO I Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Disposizioni comuni
- Art. 3 Piano di risanamento

#### **TITOLO II Trasformazione delle istituzioni**

##### *Capo I Trasformazione in azienda*

- Art. 4 Istituzioni destinate a trasformarsi in azienda
- Art. 5 Procedure per la trasformazione

##### *Capo II Trasformazione in associazione o fondazione*

- Art. 6 Istituzioni destinate a trasformarsi in associazioni o fondazioni
- Art. 7 Procedure per la trasformazione

##### *Capo III Trasformazione di particolari tipologie di istituzioni*

- Art. 8 Trasformazione delle istituzioni a carattere associativo, promosse e amministrate da privati, di ispirazione religiosa
- Art. 9 Trasformazione degli enti equiparati e delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e).
- Art. 10 Trasformazione delle istituzioni che operano nel settore scolastico
- Art. 11 Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale
- Art. 12 Procedure per la trasformazione

##### *Capo IV Fusione, estinzione, potere sostitutivo*

- Art. 13 Fusione
- Art. 14 Estinzione
- Art. 15 Potere sostitutivo

### **TITOLO III** **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

#### *Capo I* *Ordinamento*

- Art. 16 Autonomia
- Art. 17 Inserimento nel Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali
- Art. 18 Statuto
- Art. 19 Modifiche statutarie
- Art. 20 Regolamento di organizzazione

#### *Capo II* *Organi di amministrazione*

- Art. 21 Organi
- Art. 22 L'assemblea dei soci
- Art. 23 Il consiglio di amministrazione
- Art. 24 Il presidente
- Art. 25 La prima seduta del consiglio - adempimenti
- Art. 26 Dimissioni degli amministratori
- Art. 27 Indennità di funzione agli amministratori
- Art. 28 Incompatibilità

#### *Capo III* *Gestione amministrativa*

- Art. 29 Il direttore
- Art. 30 Personale
- Art. 31 Contabilità
- Art. 32 Bilancio di previsione
- Art. 33 Bilancio consuntivo
- Art. 34 Revisori dei conti
- Art. 35 Patrimonio
- Art. 36 Carta dei Servizi
- Art. 37 Controlli interni
- Art. 38 Controlli esterni
- Art. 39 Istituzione di aziende non derivanti dalla trasformazione delle istituzioni
- Art. 40 Fusione
- Art. 41 Estinzione
- Art. 42 Potere sostitutivo

### **TITOLO IV** **Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 43 Disposizioni transitorie
- Art. 44 Abrogazioni
- Art. 45 Entrata in vigore

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### *Oggetto e finalità*

1. La presente legge, ispirandosi alle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207<sup>ii</sup>, disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972<sup>iii</sup> e successive modificazioni, di seguito denominate “istituzioni”, al fine di ridefinirne l’assetto secondo modelli aziendali improntati a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità gestionale.
2. Ai fini del riordino, la presente legge prevede:
  - a) la trasformazione delle istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate “aziende”, e la disciplina del loro ordinamento;
  - b) la trasformazione delle istituzioni in associazioni o fondazioni di diritto privato, di seguito denominate “associazioni o fondazioni”;
  - c) la estinzione delle istituzioni che non possono trasformarsi ai sensi della presente legge;
  - d) l’inserimento delle istituzioni trasformate nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11<sup>iv</sup>.

#### **Art. 2**

##### *Disposizioni comuni*

1. Ai fini del riordino, le istituzioni adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge nel rispetto delle volontà dei fondatori e degli scopi statutari.
2. La trasformazione è deliberata dalle amministrazioni delle istituzioni entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è disposta con determina del dirigente del competente settore della Giunta Regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza di trasformazione.
3. Sono escluse dalla trasformazione le istituzioni inattive nel campo sociale alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che hanno esaurito le finalità statutarie o le cui finalità non sono più conseguibili.
4. Le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano nei rapporti attivi e passivi delle istituzioni trasformate.
5. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto del riordino e il trattamento economico in godimento. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
6. Fino alla adozione del provvedimento regionale di trasformazione, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, salvo quanto previsto dal piano di risanamento di cui all’articolo 3.

Art. 3  
*Piano di risanamento*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le istituzioni che non hanno il requisito patrimoniale prescritto ai fini della trasformazione e quelle di cui all'articolo 2, comma 3, deliberano un piano di risanamento volto a consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione.
2. Il piano di risanamento è approvato dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali della Giunta Regionale, di seguito denominato "settore assistenza sociale", agli esiti della verifica della congruenza e della fattibilità delle soluzioni prospettate.
3. Ai fini dell'approvazione, le istituzioni, entro venti giorni dalla adozione, trasmettono la deliberazione contenente il piano di risanamento al settore assistenza sociale.
4. Il settore assistenza sociale può chiedere chiarimenti o modificazioni del piano entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti documentali. I chiarimenti e le modificazioni devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti o di modificazione del piano di risanamento sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle modificazioni.
5. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilievi formulati dal settore assistenza sociale ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 4 in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, il settore restituisce il piano all'istituzione. La restituzione del piano importa la estinzione dell'istituzione ai sensi dell'articolo 14.
6. Il piano di risanamento acquista efficacia ad avvenuta approvazione da parte del settore assistenza sociale ed è attuato entro il termine di centottanta giorni dalla approvazione.
7. Agli esiti dell'attuazione del piano l'istituzione delibera la trasformazione ai sensi della presente legge.

**TITOLO II**  
**Trasformazione delle istituzioni**

*Capo I*  
*Trasformazione in azienda*

Art. 4  
*Istituzioni destinate a trasformarsi in azienda*

1. Le istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali e quelle già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a €. 300.000/00 si trasformano in azienda.
2. Sono escluse dalla trasformazione in azienda le istituzioni equiparate ai sensi dell'articolo 91<sup>v</sup> della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e quelle che per disposizione statutaria:
  - a) operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;
  - b) operano esclusivamente in ambito scolastico;
  - c) svolgono attività indiretta i cui statuti non prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali;
  - d) svolgono prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie;
  - e) gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi.

Art. 5

*Procedure per la trasformazione*

1. L'organo di amministrazione ovvero il commissario incaricato della temporanea reggenza dell'istituzione delibera la trasformazione entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 2. La deliberazione di trasformazione è assunta nella forma di atto pubblico contenente lo statuto della nascente azienda.
2. Ai fini della trasformazione, il rappresentante legale dell'istituzione, entro il termine di venti giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, presenta apposita istanza al settore assistenza sociale.
3. L'istanza di trasformazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è corredata della seguente documentazione:
  - a) copia autentica della deliberazione di trasformazione recante gli estremi della pubblicazione all'albo dell'istituzione ed all'albo pretorio del Comune ove l'istituzione ha la sede legale;
  - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'istituzione;
  - c) copia autentica dello statuto della nascente azienda;
  - d) atti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono la trasformazione;
  - e) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'istituzione redatto ai sensi dell'articolo 35, comma 2, con relativa perizia asseverata;
  - f) copia autentica dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
  - g) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
  - h) esiti della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
  - i) relazione in ordine alle attività svolte.
4. Il settore assistenza sociale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.
5. Se i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio forniti dall'istituzione non superano i rilievi formulati dal settore ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 4 in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, il dirigente del settore assistenza sociale rigetta l'istanza.
6. La trasformazione è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, agli esiti dell'accertamento della sussistenza del carattere e dei requisiti che consentono la trasformazione e della verifica della conformità dello statuto alle vigenti disposizioni legislative e normative.
7. La determina dirigenziale di trasformazione approva lo statuto dell'azienda.
8. Se l'istanza di trasformazione non viene accolta, il dirigente del settore assistenza sociale adotta la determina di diniego e la trasmette al rappresentante legale dell'istituzione.
9. L'organo di amministrazione dell'istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della determina dirigenziale di diniego, delibera la trasformazione in conformità alle disposizioni della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 15.

## Capo II *Trasformazione in associazione o fondazione*

### Art. 6 *Istituzioni destinate a trasformarsi in associazioni o fondazioni*

1. Le istituzioni che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale e quelle che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a €. 300.000/00 che non deliberano il piano di risanamento previsto dall'articolo 3 ai fini della trasformazione in azienda, si trasformano, a seconda del proprio carattere e della propria organizzazione, in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro disciplinate dal codice civile, ad eccezione delle istituzioni già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza o in questi concentrate.
2. Le associazioni o fondazioni hanno autonomia statutaria e gestionale. Sono assoggettate al controllo e alla vigilanza della Regione ai sensi del codice civile e delle disposizioni del "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003.
3. Le associazioni o fondazioni partecipano, quali soggetti del terzo settore, alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

### Art. 7 *Procedure per la trasformazione*

1. La trasformazione avviene con le procedure e le modalità recate dal "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003 e dagli articoli 17<sup>vi</sup> e 18<sup>vii</sup>, comma 1, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, agli esiti dell'accertamento della sussistenza del carattere e del possesso dei requisiti che consentono la trasformazione ai sensi del presente articolo.
2. Gli organi di amministrazione ovvero i commissari incaricati della reggenza dell'amministrazione delle istituzioni deliberano la trasformazione entro il termine prescritto dall'articolo 2, comma 2, dandone contestuale comunicazione al settore assistenza sociale ai fini dell'accertamento dell'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge. La deliberazione assunta dagli organi di amministrazione nella forma di atto pubblico ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 non ha effetti costitutivi delle nascenti associazioni o fondazioni.
3. Ai fini dell'acquisto della persona giuridica di diritto privato, entro il termine di venti giorni dalla adozione della deliberazione di cui al comma 2 il legale rappresentante dell'istituzione presenta apposita istanza al settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi-Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo della Giunta Regionale, di seguito denominato settore Enti Locali, in conformità alle disposizioni del regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003.
4. La trasformazione è disposta con determina del dirigente del settore Enti Locali entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, previo parere obbligatorio del dirigente del settore assistenza sociale in ordine alla sussistenza del carattere che consente la trasformazione in associazione o fondazione ai sensi del presente articolo.
5. Se l'istanza di trasformazione non viene accolta l'organo di amministrazione dell'istituzione, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento regionale di diniego, delibera la trasformazione in azienda o la estinzione in conformità alle disposizioni della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 15.

*Capo III*  
*Trasformazione di particolari tipologie di istituzioni*

Art. 8

*Trasformazione delle istituzioni a carattere associativo, promosse e amministrate da privati, di ispirazione religiosa*

1. Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della trasformazione, in ordine alle quali sia alternativamente accertato il carattere associativo o di istituzione promossa e amministrata da privati o di ispirazione religiosa, i cui statuti prevedono l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali, si trasformano in azienda o in associazione o fondazione, con la eccezione di quelle di cui agli articoli 9, 10 e 11.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, sono considerate a carattere associativo le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) costituzione avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
  - b) attribuzione ai soci, per disposizione statutaria, della titolarità del potere di nomina del presidente o di almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione ovvero attribuzione all'organo assembleare della titolarità della competenza a deliberare in ordine all'adozione di atti fondamentali per la vita dell'istituzione;
  - c) espletamento delle attività istituzionali anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci anche sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali.
3. Sono considerate istituzioni promosse e amministrate da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) costituzione avvenuta ad iniziativa di privati;
  - b) attribuzione, per disposizione statutaria, a enti o soggetti privati della titolarità del potere di nomina del presidente o di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione;
  - c) patrimonio costituito prevalentemente da beni provenienti da atti di liberalità privata ovvero da beni conseguiti in forza allo svolgimento dell'attività istituzionale.
4. Sono considerate di ispirazione religiosa le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) attività istituzionale volta al perseguimento di finalità religiose;
  - b) attribuzione, per disposizione statutaria, ad un'autorità religiosa, a ministri del culto o ad appartenenti a istituti e ordini religiosi della carica di componente del consiglio di amministrazione;
  - c) svolgimento, per disposizione statutaria, delle attività istituzionali per il tramite di personale di enti, istituti o associazioni religiose.
5. La trasformazione avviene con le procedure e le modalità rispettivamente previste dagli articoli 5 e 7 per la trasformazione in azienda e in associazione o fondazione.

Art. 9

*Trasformazione degli enti equiparati e delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), e).*

1. Le istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) e gli enti equiparati alle istituzioni dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non hanno scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, si trasformano in associazione o fondazione con le procedure recate dall'articolo 12.

Art. 10

*Trasformazione delle istituzioni che operano nel settore scolastico*

1. Le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, se in possesso del requisito patrimoniale previsto dall'articolo 4, comma 1, possono trasformarsi in azienda con le procedure e le modalità previste dall'articolo 5.
2. Le istituzioni che operano esclusivamente in ambito scolastico e quelle di cui al comma 1 che non intendono o che non possono trasformarsi in azienda per mancanza del requisito patrimoniale, si trasformano in associazioni o fondazioni con le procedure recate dall'articolo 12.

Art. 11

*Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale*

1. Le istituzioni che, per disposizione statutaria, svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale mediante l'erogazione, a enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, i cui statuti prevedono anche l'erogazione diretta di servizi socio-assistenziali ed il cui valore patrimoniale non è inferiore a €. 300.000/00, possono trasformarsi in azienda con le procedure e le modalità previste dall'articolo 5.
2. Le istituzioni che svolgono indirettamente attività in campo socio-assistenziale i cui statuti non prevedono anche l'erogazione diretta dei servizi e quelle di cui al comma 1 che non intendono o che non possono trasformarsi in azienda si trasformano in associazione o fondazione con le procedure recate dall'articolo 12.

Art. 12

*Procedure per la trasformazione*

1. Le istituzioni di cui agli articoli 9, 10, comma 2, 11, comma 2 si trasformano in associazione o fondazione a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di riconoscimento della persona giuridica di diritto privato e, in particolare, dal "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361" emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003.
2. L'acquisto della persona giuridica privata è subordinato esclusivamente all'accertamento del carattere di istituzione che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo.
3. Gli organi di amministrazione, ovvero i commissari incaricati della temporanea reggenza dell'istituzione, deliberano la trasformazione entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 2. La deliberazione di trasformazione è assunta nella forma di atto pubblico contenente lo statuto della nascente associazione o fondazione e non ha natura costitutiva.
4. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del carattere che consente la trasformazione, il legale rappresentante dell'istituzione, entro il termine di venti giorni dalla adozione, trasmette la deliberazione di cui al comma 3 al settore assistenza sociale corredata della documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto per la trasformazione ai sensi del presente articolo e, in particolare:
  - a) della copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'istituzione;
  - b) della copia autentica dello statuto della nascente associazione o fondazione;
  - c) dell'elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, nonché, per le associazioni, della indicazione della consistenza associativa;
  - d) della relazione in ordine alle attività svolte e a quelle che si intendono svolgere.

5. Il settore assistenza sociale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.
6. La trasformazione è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro il termine prescritto dall'articolo 2, comma 2.
7. Esaurito il procedimento di accertamento di cui al comma 2, ai fini della iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private il legale rappresentante dell'istituzione presenta apposita istanza al dirigente del settore Enti Locali.
8. Se il settore assistenza sociale rileva la insussistenza del carattere che consente la trasformazione ai sensi del presente articolo ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, gli organi di amministrazione delle istituzioni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento regionale di diniego, deliberano la trasformazione in conformità alle disposizioni della presente legge, pena l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 15.

#### *Capo IV*

#### *Fusione, estinzione, potere sostitutivo*

#### *Art. 13*

#### *Fusione*

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali o di attuare il piano di risanamento di cui all'articolo 3, le istituzioni possono fondersi tra loro.
2. La fusione è deliberata dagli organi di amministrazione delle singole istituzioni entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle finalità istituzionali previste dai rispettivi statuti, ed è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. Le deliberazioni di fusione sono assunte nella forma di atto pubblico contenente lo statuto della nascente istituzione.
4. Lo statuto dell'istituzione derivante dalla fusione prevede la continuità degli scopi previsti dai rispettivi statuti delle istituzioni originarie.
5. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle istituzioni interessate presentano, entro venti giorni dalla adozione delle relative deliberazioni, apposita istanza, a firma congiunta, al settore assistenza sociale corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia autentica delle deliberazioni delle amministrazioni delle singole istituzioni;
  - b) copia autentica dello statuto del nuovo ente;
  - c) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare delle singole istituzioni con relative perizie asseverate;
  - d) elenco nominativo del personale delle singole istituzioni recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
  - e) gli esiti delle ricognizioni dei rapporti giuridici attivi e passivi.
6. Gli atti inerenti la fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.

## Art. 14 *Estinzione*

1. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e quelle già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza prive del requisito patrimoniale previsto dall'articolo 4, comma 1, che non presentano il piano di risanamento di cui all'articolo 3 o il cui piano sia restituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 sono estinte con determina del dirigente del settore assistenza sociale su proposta dell'amministrazione delle istituzioni medesime.
2. L'organo di amministrazione delibera la proposta di estinzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro trenta giorni dalla restituzione del piano di risanamento di cui all'articolo 3.
3. Ai fini della estinzione, il legale rappresentante dell'istituzione, entro venti giorni dalla adozione, trasmette la copia autentica della deliberazione di cui al comma 2 al settore assistenza sociale corredata della seguente documentazione:
  - a) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituzione con relativa perizia asseverata;
  - b) elenco nominativo del personale dipendente recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
  - c) esiti della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
  - d) copia autentica dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
4. In caso di inottemperanza, la Regione nomina un commissario per l'assolvimento degli adempimenti prodromici della adozione della determina dirigenziale di estinzione.
5. Il personale e il patrimonio dell'istituzione estinta sono trasferiti al Comune ove l'istituzione aveva la sede legale, previa deliberazione consiliare di accettazione. In caso di non accettazione da parte del Comune, il soggetto destinatario è individuato dalla Giunta Regionale tra le istituzioni e gli enti pubblici o privati che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale.
6. Il provvedimento di estinzione è comunicato al legale rappresentante dell'istituzione estinta e all'ente destinatario dei beni e del personale.
7. Il passaggio di consegna avviene entro trenta giorni della ricezione del provvedimento di estinzione, mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante o suo delegato dell'ente destinatario.
8. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni da eseguirsi a cura e spese dell'ente destinatario.
9. Il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito con vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali.
10. L'ente destinatario dei beni subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento di estinzione.
11. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato, fino all'inquadramento nei ruoli organici dell'ente destinatario, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti all'atto del trasferimento. E' fatto salvo il trattamento economico in godimento presso l'istituzione di provenienza.

## Art. 15 *Potere sostitutivo*

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano nei termini stabiliti dalla presente legge agli adempimenti previsti ai fini della trasformazione.

2. Il dirigente del settore assistenza sociale, constatata la inottemperanza, assegna all'amministrazione inadempiente un termine di trenta giorni entro cui adempiere, decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario che vi provvede in via sostitutiva entro centoventi giorni dalla emissione del decreto di nomina.
3. Il commissario incaricato provvede alla trasformazione dell'istituzione nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Se l'istituzione non può essere trasformata, il commissario delibera la proposta di estinzione ai sensi dell'articolo 14. In tal caso il commissario incaricato dura in carica sino alla consegna dei beni e del personale dell'istituzione estinta al soggetto destinatario.
5. La misura del compenso spettante al commissario per l'intera durata del mandato è pari al 50% dell'importo dell'indennità determinata con decreto del Ministro dell'interno per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a mille e fino a tremila abitanti e grava sul bilancio dell'istituzione.

### **TITOLO III** **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

#### *Capo I* *Ordinamento*

#### Art. 16 *Autonomia*

1. L'azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle disposizioni della presente legge e delle leggi della finanza pubblica.
2. L'azienda informa la propria attività di gestione ai principi di buon andamento e imparzialità e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. L'azienda garantisce la continuità degli scopi statutari dell'istituzione dalla quale deriva e amplia l'offerta dei servizi in coerenza con la pianificazione locale definita nel piano di zona sociale dell'ambito territoriale nel quale svolge le attività. A tal fine può caratterizzarsi come azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore di intervento.
4. L'azienda si conforma al principio della distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
5. Nell'ambito della propria autonomia l'azienda adotta gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento degli scopi statutari e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione sociale a livello locale.
6. L'azienda adotta gli strumenti idonei a garantire la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
7. L'azienda istituisce presso la propria sede legale l'albo per la pubblicazione delle deliberazioni garantendo accessibilità e facilità di lettura.
8. All'azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917<sup>viii</sup>.
9. All'azienda si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 17

*Inserimento nel Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali*

1. L'azienda è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 nel rispetto delle finalità statutarie.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, l'azienda partecipa alla concertazione prodromica della adozione del piano sociale di ambito e concorre alla sua attuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 11/2007.
3. L'azienda si iscrive nella corrispondente sezione dell'albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali con le procedure definite dal regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
4. L'azienda applica il sistema tariffario adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera v), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

Art. 18

*Statuto*

1. L'azienda delibera il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'azienda e, in particolare:
  - a) indica la denominazione e la sede legale dell'azienda;
  - b) specifica le finalità istituzionali;
  - c) definisce i limiti territoriali nei quali l'azienda svolge la sua attività, di norma coincidenti con l'ambito territoriale di cui all'articolo 19 della legge 23 ottobre 2007, n. 11;
  - d) definisce l'assetto funzionale dell'azienda;
  - e) determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e individua i titolari del potere di nomina dei singoli membri;
  - f) definisce i requisiti per accedere alla carica di presidente e di consigliere;
  - g) disciplina le modalità di nomina del presidente;
  - h) stabilisce la durata in carica e le attribuzioni degli organi di amministrazione;
  - i) disciplina il funzionamento degli organi di amministrazione e, in particolare, determina il quorum strutturale per la validità delle adunanze e quello funzionale per la validità delle deliberazioni;
  - j) determina i criteri e definisce le modalità e le procedure per la nomina del direttore;
  - k) garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro;
  - l) indica la composizione e la consistenza del patrimonio e specifica i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dell'azienda;
  - m) contiene le disposizioni contabili;
  - n) prevede l'istituzione dell'organo di revisione contabile e ne disciplina la composizione, le modalità di nomina e la durata in carica;
  - o) prevede l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>ix</sup>.
3. Lo statuto è deliberato contestualmente alla trasformazione dell'istituzione ed è approvato con la determina dirigenziale di trasformazione.

Art. 19

*Modifiche statutarie*

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'assemblea dei soci, se prevista, ovvero dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e

sono approvate con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti documentali.

2. Ai fini dell'approvazione le modifiche statutarie sono trasmesse al settore assistenza sociale che può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni in ordine ai contenuti dell'atto. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per l'adozione delle modifiche statutarie che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti.

3. Se i chiarimenti forniti non superano i rilievi formulati in sede di esame della proposta, il settore assistenza sociale restituisce gli atti all'azienda.

4. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.

5. Le modifiche statutarie approvate con la determina dirigenziale di cui al comma 1 sono pubblicate all'albo dell'azienda per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

6. Le modifiche statutarie che importano la riforma degli scopi istituzionali sono trasmesse al Comune ove l'azienda ha sede legale ai fini dell'acquisizione del competente parere. Il Comune rende il parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di modifica statutaria decorso inutilmente il quale si reputa assenziente.

7. Le modifiche statutarie che determinano la variazione della composizione e della durata del mandato degli organi amministrativi non comportano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi medesimi.

## Art. 20

### *Regolamento di organizzazione*

1. L'organo di amministrazione dell'azienda, entro novanta giorni dall'insediamento, delibera il regolamento di organizzazione.

2. Il regolamento di organizzazione è approvato con le stesse procedure ed è soggetto ai medesimi controlli previsti per l'adozione delle modifiche statutarie.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in conformità allo statuto, l'ordinamento dei servizi e le funzioni organizzative. In particolare:

a) definisce l'articolazione della struttura organizzativa per l'esercizio delle funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

b) determina i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi;

c) definisce le competenze e determina il compenso del direttore;

d) disciplina il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

e) prevede la istituzione e disciplina la tenuta del registro dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, se prevista, del registro delle deliberazioni, del registro delle determinate assunte dal direttore, del registro inventario dei beni mobili e immobili, del registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito, del registro del personale dipendente;

f) determina la misura dell'indennità mensile di funzione spettante al presidente e ai consiglieri.

## Capo II

### *Organi di amministrazione*

## Art. 21

### *Organi*

1. Sono organi di amministrazione dell'azienda:

- a) l'assemblea dei soci, se prevista dallo statuto dell'istituzione trasformata;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente.

Art. 22

*L'assemblea dei soci*

- 1. L'assemblea dei soci è composta a termini dello statuto.
- 2. L'assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa e delle attività istituzionali. Esercita le competenze riferite dallo statuto e, in particolare, definisce gli obiettivi, le priorità, i programmi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Art. 23

*Il consiglio di amministrazione*

- 1. Il consiglio di amministrazione compie gli atti che non ricadono nella competenza dell'assemblea dei soci, del presidente e del direttore ed esercita le attribuzioni riferite dallo statuto.
- 2. Nelle aziende prive dell'organo assembleare il consiglio di amministrazione svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 22, comma 2.
- 3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero pari di consiglieri stabilito dallo statuto, comunque non superiore a quattro, ivi comprese le persone indicate nello statuto dell'istituzione trasformata in ragione di particolari qualità.
- 4. Il consiglio di amministrazione è costituito con determina del dirigente del settore assistenza sociale alla stregua dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti del collegio assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere e previo accertamento del rispetto delle norme statutarie in materia di composizione e di nomina dei componenti dell'organo.
- 5. I titolari, per disposizione statutaria, del potere di nomina dei singoli componenti del consiglio di amministrazione adottano i provvedimenti di competenza entro il termine di scadenza del mandato dell'organo amministrativo in carica e li trasmettono al settore assistenza sociale ai fini della adozione della determina dirigenziale di costituzione dell'organo.
- 6. I componenti entrano in carica alla data di adozione della determina dirigenziale di costituzione del consiglio di amministrazione.
- 7. Il presidente e i consiglieri non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi indipendentemente dalla durata dei mandati svolti, ad eccezione dei membri di diritto per disposizione statutaria. L'interruzione deve avere la durata corrispondente a quella del mandato dell'organo prevista dallo statuto.
- 8. Ai consigli di amministrazione si applica la disciplina recata dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444<sup>x</sup>, in materia di proroga degli organi amministrativi.
- 9. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio di amministrazione.
- 10. Al presidente e ai consiglieri si applicano le disposizioni recate dall'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>xi</sup>.

Art. 24

*Il presidente*

- 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
- 2. Il presidente sovrintende al regolare funzionamento dell'azienda e all'esecuzione degli atti ed esercita le funzioni riferite dallo statuto.
- 3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

4. Se richiesto da un consigliere, il presidente riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede, previa diffida, il dirigente del settore assistenza sociale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni riferite al presidente sono esercitate dal vice presidente se previsto dallo statuto ovvero dal consigliere più anziano di età.

#### Art. 25

##### *La prima seduta del consiglio - adempimenti*

1. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età entro dieci giorni dalla ricezione della determina dirigenziale di costituzione dell'organo e si tiene entro cinque giorni dalla convocazione.

2. In caso di inottemperanza, alla convocazione del consiglio provvede, previa diffida, il dirigente del settore assistenza sociale. Il termine della diffida non può essere inferiore a dieci giorni.

3. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, delibera la convalida dei propri membri agli esiti dell'accertamento della insussistenza delle cause impeditive previste dalla presente legge, dallo statuto e dalla normativa statale e regionale vigente.

4. La deliberazione di convalida dei componenti del consiglio di amministrazione è trasmessa al settore assistenza sociale entro cinque giorni dalla adozione.

#### Art. 26

##### *Dimissioni degli amministratori*

1. Le dimissioni dalla carica di presidente o di consigliere sono presentate in forma scritta al consiglio di amministrazione e comunicate contestualmente all'autorità che ha disposto la nomina e al settore assistenza sociale. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

2. Il titolare, per disposizione statutaria, del potere di nomina degli amministratori decaduti, dimissionari o cessati dalla carica per qualunque causa adotta il provvedimento di surrogazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'evento e lo trasmette al settore assistenza sociale.

3. I membri del consiglio di amministrazione subentranti entrano in carica a decorrere dalla data di adozione della determina di surrogazione adottata dal dirigente del settore assistenza sociale.

4. Gli amministratori surroganti durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.

#### Art. 27

##### *Indennità di funzione agli amministratori*

1. Al presidente e ai consiglieri è corrisposta una indennità di funzione mensile con onere a carico del bilancio dell'azienda.

2. La misura dell'indennità di funzione mensile del presidente e dei consiglieri è determinata dal regolamento di organizzazione. La stessa non può superare il 20% dell'indennità di funzione mensile dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti determinata con decreto del Ministro dell'interno.

## Art. 28 *Incompatibilità*

1. Al presidente e ai consiglieri si applicano le disposizioni previste dagli articoli 58<sup>xii</sup>, 59<sup>xiii</sup>, 63<sup>xiv</sup> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), f), h), della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17<sup>xv</sup>.
2. Non possono, altresì, essere nominati alla carica di presidente e consigliere:
  - a) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera nel cui ambito territoriale l'azienda ha sede legale o svolge le attività istituzionali;
  - b) il dirigente e dipendente delle Province e dei Comuni nel cui ambito territoriale l'azienda ha sede legale o svolge le attività istituzionali;
  - c) il titolare di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'azienda;
  - d) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, i tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
  - e) l'amministratore e il dirigente di enti e organismi che hanno rapporti economici con l'azienda.
3. Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione della medesima azienda gli ascendenti e i discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado.
4. La esistenza e la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo importano la decadenza dalla carica di presidente e consigliere.
5. Quando si verifica la sussistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità il consiglio di amministrazione delibera la decadenza dalla carica con le modalità e le procedure previste dall'articolo 69<sup>xvi</sup> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## Capo III *Gestione amministrativa*

### Art. 29 *Il direttore*

1. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa la gestione del personale e la direzione degli uffici, compete a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione con atto motivato in relazione all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
  2. Il direttore è nominato anche al di fuori della dotazione organica con contratto di diritto privato di durata determinata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina.
  3. Più aziende possono nominare un unico direttore sulla base di apposita convenzione.
  4. La carica di direttore è incompatibile con quella di:
    - a) parlamentare nazionale o europeo;
    - b) presidente, assessore, consigliere regionale, provinciale, delle comunità montane e di quelle isolate;
    - c) sindaco, assessore, consigliere comunale;
    - d) presidente o consigliere delle municipalità.
- La carica di direttore è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma. L'accettazione dell'incarico importa, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'azienda o delle aziende convenzionate gli oneri relativi ai contributi previdenziali.

5. Non può essere nominato direttore:
  - a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a 6 mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166, comma 2, del codice penale;
  - b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
  - c) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
6. La sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità importa la decadenza dalla carica. Il consiglio di amministrazione con propria deliberazione dichiara decaduto il direttore previo contestazione della causa di decadenza.
7. Il direttore attua gli indirizzi e consegue gli obiettivi definiti dagli organi di amministrazione perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
8. Il direttore è responsabile della istruttoria e dell'attuazione delle deliberazioni degli organi di amministrazione e della tenuta dei registri di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e).
9. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati o di risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa ovvero di gravi irregolarità gestionali acclarate dall'organo di revisione dei conti, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.

#### Art. 30 *Personale*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'azienda si avvale, di norma, di proprio personale cui si applica il contratto collettivo di lavoro di riferimento.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
3. La dotazione organica è determinata, su proposta del direttore, dal consiglio di amministrazione con atto di programmazione triennale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
4. Le assunzioni sono programmate secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>xvii</sup> assicurando idonee procedure selettive adeguatamente pubblicizzate.
5. Il personale impegnato nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali accede ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento professionale previste nei piani elaborati dalla Regione e dalle province ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera g) e dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 30 ottobre 2007, n. 11.

#### Art. 31 *Contabilità*

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale si informa ai principi del codice civile.
2. L'azienda adotta il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione e il bilancio consuntivo annuale in conformità allo schema predisposto con decreto interministeriale emanato di concerto fra i ministri del tesoro e della famiglia ai sensi dell'articolo 14, comma 4<sup>xviii</sup>, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
3. L'azienda tiene una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

4. L'azienda ha l'obbligo di rendere pubblici i bilanci e le risultanze delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.
5. Alle aziende si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229<sup>xix</sup>.
6. L'azienda destina gli utili al potenziamento delle attività istituzionali e alla conservazione del patrimonio.

Art. 32  
*Bilancio di previsione*

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio economico di previsione pluriennale di durata triennale e il bilancio preventivo economico annuale sono predisposti dal direttore entro il 15 novembre di ciascun anno e sono deliberati dall'organo di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo corredato della relazione previsionale e programmatica e della relazione dell'organo di revisione contabile.
4. Il bilancio di previsione reca le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
5. E' vietata la gestione di entrate e di spese non iscritte in bilancio.
6. Eventuali variazioni al bilancio sono deliberate non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
7. I bilanci di previsione pluriennali e annuali sono soggetti al controllo della Regione ai sensi dell'articolo 38.

Art. 33  
*Bilancio consuntivo*

1. Il bilancio consuntivo annuale dimostra i risultati della gestione e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce corredato della relazione sull'andamento della gestione contenente le variazioni da apportare al registro dell'inventario.
3. Il bilancio è deliberato dall'organo di amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno corredato della relazione in ordine al perseguimento degli scopi statuari e ai risultati conseguiti in rapporto alle attività programmate e ai costi sostenuti. Il bilancio consuntivo è, altresì, corredato della relazione dell'organo di revisione contabile.
4. In caso di perdite di esercizio la relazione sull'andamento della gestione di cui al comma 2 deve indicare le cause che le hanno determinate e le modalità ed i termini per la copertura delle stesse ai fini del riequilibrio della situazione economica. Se risultano perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 42. Il commissario incaricato della reggenza dell'amministrazione dell'azienda ha il compito di riportare in pareggio il bilancio ovvero di procedere alla fusione con altre aziende o alla estinzione ai sensi della presente legge.
5. Il bilancio consuntivo è soggetto al controllo della Regione ai sensi dell'articolo 38.

Art. 34  
*Revisori dei conti*

1. I revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili previsto dalla normativa vigente.
2. I revisori cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per sopravvenuta causa di incompatibilità. Non sono revocabili salvo nei casi di inadempienza e, in particolare, in

caso di mancata presentazione delle relazioni alla proposta di deliberazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro i termini previsti dalla presente legge.

3. Non possono essere nominati revisori i componenti degli organi di amministrazione, i dipendenti dell'azienda e coloro che hanno ricoperto la carica nel biennio precedente alla nomina, nonché i dipendenti della regione, della provincia e dei comuni associati nell'ambito territoriale ove l'azienda svolge le proprie attività.

4. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta o incarico assunto presso l'azienda.

5. I revisori dei conti svolgono le funzioni riferite dallo statuto e in particolare:

a) rendono il parere sulla proposta del bilancio economico di previsione pluriennale e annuale e sulle variazioni di bilancio;

b) assicurano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) relazionano sulla proposta di deliberazione del bilancio consuntivo;

d) attestano la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione;

e) effettuano verifiche di cassa e della gestione del servizio tesoreria con cadenza trimestrale.

#### Art. 35

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili delle istituzioni trasformate e dai beni a qualunque titolo acquisiti nell'esercizio delle attività o a seguito di atti di liberalità. Il valore del patrimonio iniziale non può essere inferiore a 300.000/00 euro.

2. All'atto della trasformazione gli organi di amministrazione delle istituzioni redigono un nuovo inventario dei beni mobili e immobili indicando, in particolare, la dotazione patrimoniale originaria, gli eventuali atti di alienazione, di dismissione, di acquisizione o di disposizione dei beni succedutisi nel tempo, la dotazione patrimoniale attuale, i beni immobili di valore storico e monumentale e i beni mobili aventi particolare pregio artistico.

3. I beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.

4. I procedimenti di dismissione dei beni che costituiscono il patrimonio indisponibile e gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni immobili, nonché su quelli mobili di pregio storico o artistico sono disciplinati dall'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

#### Art. 36

##### *Carta dei Servizi*

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, adotta la carta dei servizi in conformità allo schema generale di riferimento emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. q), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, pena la nomina, previa diffida ad adempiere, di un commissario ad acta che vi provvede in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

2. Il termine della diffida non può essere inferiore a trenta giorni.

3. La carta dei servizi è trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al settore assistenza sociale per il visto di conformità allo schema generale di riferimento di cui al comma 1 e al Comune ove l'azienda ha la sede legale.

4. In caso di rilevata difformità, il settore assistenza sociale, entro trenta giorni dalla ricezione della carta adottata, ne dà comunicazione all'azienda con la indicazione delle modificazioni da apportare. L'azienda adegua la carta dei servizi ai rilievi formulati dal settore assistenza sociale

entro trenta giorni dalla comunicazione, pena la nomina di un commissario ad acta che vi provvede in via sostitutiva entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

5. L'adozione della carta dei servizi costituisce requisito necessario ai fini della partecipazione alla gestione e all'offerta dei servizi sociali.

#### Art. 37

##### *Controlli interni*

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

#### Art. 38

##### *Controlli esterni*

1. L'azienda è assoggettata al controllo della Regione e alla vigilanza e al controllo del Comune ove ha la propria sede legale.

2. La Regione, attraverso il settore assistenza sociale, esercita il controllo sugli organi di amministrazione e, con le modalità e le procedure previste dalla presente legge, sullo statuto, sul regolamento di organizzazione, sugli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili, sui bilanci previsionali annuali e pluriennali, sul bilancio consuntivo e sulla carta dei servizi limitatamente alla verifica della conformità della carta deliberata allo schema generale di riferimento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

3. Il controllo esercitato dalla Regione sugli atti di cui al comma 2 è finalizzato a verificarne la conformità alle disposizioni legislative, normative e statutarie vigenti con la esclusione di qualsiasi valutazione di merito.

4. Il controllo sui bilanci previsionali annuali e pluriennali e sul bilancio consuntivo è volto a verificare che l'entità delle risorse stanziare consente lo svolgimento delle attività istituzionali e garantisce il perseguimento dei fini statuari.

5. Ai fini dell'esercizio del controllo, l'azienda trasmette al settore assistenza sociale, entro venti giorni dall'adozione, le deliberazioni contenenti i bilanci.

6. Il settore assistenza sociale può formulare osservazioni e chiedere chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia.

7. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per l'esercizio del controllo che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti.

8. I chiarimenti devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se i chiarimenti forniti e le modificazioni apportate non superano i rilievi formulati dal settore ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni di cui al precedente capoverso in assenza della ricezione dei richiesti chiarimenti, il dirigente del settore assistenza sociale restituisce la deliberazione di approvazione dei bilanci all'azienda. Gli atti restituiti non acquistano efficacia e non producono effetti.

9. Ai fini della costituzione dei consigli di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la Regione provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza e di proroga degli organi amministrativi.

10. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza sulle attività e sui servizi erogati dall'azienda ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 Ottobre 2007, n. 11.

11. L'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza comunale sulle attività e sui servizi è volto a verificare, in termini di efficacia, di efficienza e di economicità, lo stato di attuazione degli

obiettivi programmati, la qualità e la finalizzazione delle prestazioni, le risorse finanziarie destinate, i risultati raggiunti, i livelli di soddisfazione dei cittadini, la trasparenza dell'azione amministrativa. A tal fine il Comune procede al monitoraggio continuo e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati, può chiedere atti e documenti e segnalare disservizi e carenze nella erogazione delle prestazioni e dei servizi.

#### Art. 39

##### *Istituzione di aziende non derivanti dalla trasformazione delle istituzioni*

1. L'istituzione di aziende non derivanti dalla trasformazione delle istituzioni avviene a istanza di enti pubblici anche a seguito e per effetto di atti di liberalità da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinate alla costituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali.
2. L'istanza è presentata al settore assistenza sociale corredata della seguente documentazione:
  - a) copia autentica dello statuto;
  - b) parere del Comune nel cui territorio la istituenda azienda stabilirà la sede legale;
  - c) atti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono la istituzione dell'azienda e la congruità delle risorse finanziarie destinate al perseguimento degli scopi statutari;
  - d) copia autentica dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare con relativa perizia asseverata contenente la indicazione dei beni immobili di particolare valore artistico e monumentale e dei beni mobili di particolare pregio artistico;
  - e) relazione illustrativa degli scopi statutari e delle modalità di conseguimento degli stessi.
3. La istituzione dell'azienda è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza, agli esiti dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
4. La determina dirigenziale di istituzione approva lo statuto dell'azienda.
5. Il settore assistenza sociale può chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine alla sussistenza dei requisiti che consentono la istituzione dell'azienda. I chiarimenti devono pervenire al settore assistenza sociale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per la conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti. Se i chiarimenti forniti non superano i rilievi formulati dal settore assistenza sociale ovvero nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione dei chiarimenti richiesti, il settore assistenza sociale rigetta l'istanza.

#### Art. 40

##### *Fusione*

1. Al fine di ottimizzare la prestazione dei servizi socio-assistenziali, le aziende possono fondersi tra loro.
2. La fusione è deliberata dall'amministrazione di ciascuna delle aziende interessate ed è disposta con determina del dirigente del settore assistenza sociale entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La deliberazione in ordine alla fusione contiene:
  - a) lo statuto della nascente azienda;
  - b) la relazione illustrativa delle motivazioni che suffragano la determinazione delle amministrazioni interessate;
  - c) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascuna azienda con relativa perizia asseverata;
  - d) gli esiti della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi di ciascuna azienda;

e) l'elenco nominativo del personale dipendente di ciascuna azienda recante la indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento.

4. Lo statuto della nascente azienda garantisce il perseguimento delle finalità statutarie delle aziende da cui deriva.

#### Art. 41

##### *Estinzione*

1. Le aziende che hanno esaurito gli scopi statutari, quelle i cui fini statutari non sono più conseguibili o non corrispondono più ad un interesse nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che non deliberano l'adeguamento degli scopi e quelle per le quali non sussistono le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, sono estinte con determina del dirigente del settore assistenza sociale secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 14 della presente legge.

2. Al fine di ripristinare le attività istituzionali ed evitare l'estinzione, le aziende, nei casi previsti dal comma 1, possono promuovere la modifica delle finalità statutarie o deliberare il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 3.

#### Art. 42

##### *Potere sostitutivo*

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'azienda:

- a) nei casi di accertata e persistente inattività, di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale;
- b) in caso di mancata approvazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione e del bilancio consuntivo nei termini prescritti dalla presente legge o di restituzione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 38;
- c) in caso di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi;
- d) in caso di irregolare composizione degli organi di amministrazione;
- e) in caso di accertata impossibilità a ricostituire il consiglio di amministrazione nel rispetto dei termini previsti dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il consiglio di amministrazione è sciolto con determina del dirigente del settore assistenza sociale, previa diffida.

3. Il termine della diffida ad adempiere non può essere inferiore a 30 giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il presidente della Giunta Regionale nomina un commissario per la reggenza temporanea dell'amministrazione dell'azienda.

5. Nelle ipotesi di cui al commi 1 resta salva la facoltà della Regione di adottare, anche prima della diffida, provvedimenti cautelari.

6. I commissari incaricati della provvisoria amministrazione della azienda durano in carica fino alla data di adozione della determina dirigenziale di costituzione degli organi amministrativi previsti dallo statuto e comunque non oltre un anno dal conferimento dell'incarico.

7. L'incarico commissariale può essere rinnovato una sola volta. Se alla scadenza del rinnovo permane la impossibilità di ricostituire l'organo di amministrazione previsto dallo statuto il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario.

8. Il compenso attribuito ai commissari straordinari e ai commissari ad acta, è a carico del bilancio dell'azienda commissariata. Ai commissari compete una indennità pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda commissariata, rapportata al periodo di durata in carica.

## **Titolo IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 43**

##### *Disposizioni transitorie*

1. I commissari incaricati della temporanea reggenza dell'amministrazione delle istituzioni trasformate, ancorché in regime di proroga, durano in carica fino alla costituzione degli organi amministrativi previsti dagli statuti delle aziende e delle associazioni o fondazioni.
2. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con la presente legge.

#### **Art. 44**

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate in particolare:
  - a) le disposizioni in materia di istituzioni contenute nella legge regionale 16 ottobre 1978, n. 43;
  - b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14.

#### **Art. 45**

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
-

**<sup>i</sup> Avvertenza: il disegno di legge viene trasmesso con le note del Settore Assistenza Sociale al solo scopo di facilitarne la lettura**

<sup>ii</sup> “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001)

<sup>iii</sup> “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1890 n. 171)

<sup>iv</sup> “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

<sup>v</sup> (Art. 91). Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: 1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali si sia verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza

<sup>vi</sup> Art. 17. Revisione statutaria

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche: a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b) la possibilità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

<sup>vii</sup> Art. 18.(Patrimonio) comma 1 “Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo e' costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, e' tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.”

<sup>viii</sup> “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

<sup>ix</sup> "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

<sup>x</sup> “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi” (GU n. 165 del 16/07/1994)

<sup>xi</sup> Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162) art. 87 Consigli di amministrazione delle aziende speciali 1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

<sup>xii</sup> Articolo 58 Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

#### <sup>xiii</sup> Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 12 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca

della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.

#### <sup>xiv</sup> Articolo 63 Incompatibilità

1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

<sup>xv</sup> “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania” art. 4, comma ,1 Ineleggibilità e Incompatibilità

1 . Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

a) I parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle Comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) I dipendenti dello Stato o delle Regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la la nomina;

c) Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;

d) Componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

e) I dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

f) I magistrati ordinari, del consiglio di stato, dei tribunali amministrativi regionali, della corte dei conti e di altra giurisdizione speciale e onoraria;

g) Gli avvocati o procuratori presso l'avvocatura dello Stato;

h) Gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;

i) Coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.

2 . Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni

3 . Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli enti istituiti con leggi regionali.

4 . La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.

<sup>xvi</sup> Articolo 69Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita

l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

<sup>xvii</sup> Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255) Art. 39 *Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*)<sup>1</sup>. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

<sup>xviii</sup> Art 14, comma 4 «Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona»

<sup>xix</sup> Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132) Art. 5, comma 1, Art. 5 (Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) «L'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Art. 5 (Patrimonio e contabilità) 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità».